

6832
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 18/07/2017 Prot.: 0016832 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 269
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Roberto Ciambetti,
Massimo Giorgetti, Bruno Pigozzo, e Antonio Guadagnini relativa
a: "MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE
REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi
dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia


+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Cianchetti)


UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 269

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza,
Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo e Guadagnini**

**MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE
REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 luglio 2017.

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relazione:

La legislazione in materia di dotazione di risorse di personale per le segreterie dei gruppi consiliari, come definita dalla legge regionale n. 53 del 2012, ha evidenziato nella sua progressiva attuazione, in particolare nel corso della attuale legislatura, elementi di sempre più marcata discrasia nella applicazione dei criteri di ripartizione della spesa fra i diversi gruppi consiliari, indicatori di progressive difficoltà di funzionamento, fino al punto di determinare, a fronte della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, la necessità di un intervento, in via amministrativa dell'Ufficio di presidenza per la definizione delle condizioni volte a consentire, nella salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, la adeguata dotazione di risorse anche per il gruppo di nuova istituzione.

D'altro canto il Consiglio regionale già in occasione della sessione di bilancio per l'esercizio 2017, nella acquisita consapevolezza che la applicazione della disciplina sopra richiamata dava luogo ad una ripartizione dei contributi per le spese del personale "assolutamente sperequata" e che "tale sperequazione comporta nocimento ai Gruppi consiliari a cui aderisce il maggior numero di Consiglieri, con grave pregiudizio per la loro operatività", aveva approvato un ordine del giorno indirizzato all'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, invitandolo sia "a predisporre, entro il 31 gennaio 2017, un progetto di legge per una più equa ripartizione del budget per le spese del personale dei Gruppi consiliari, senza che ciò comporti alcun aumento di spesa", sia "a prevedere nel suddetto progetto di legge un criterio di proporzionalità tra il numero dei consiglieri aderenti al Gruppo consiliare e le risorse spettanti".

L'Ufficio di presidenza intende con la presente iniziativa assolvere a tale compito affidatogli, in coerenza con il suo ruolo di indirizzo e garanzia, facendosi promotore di una soluzione istituzionale con la quale definire, a regime per la XI legislatura regionale, in applicazione del quadro di riferimento di vincoli e di indirizzi, rispettivamente statali e statutari, il tema della assegnazione di risorse di personale ai gruppi consiliari.

I principi ispiratori della nuova disciplina vanno individuati, ferma restando la definizione di un tetto massimo della spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari, come noto di derivazione statale e quindi non disponibile in capo al legislatore regionale:

- nel criterio, di rango statutario, ed in quanto tale destinato a permeare la legislazione di settore, di adeguatezza delle risorse da assegnare ai gruppi consiliari (articolo 42 comma 3 dello Statuto ai sensi del quale "L'Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale");*
- nella declinazione di tale criterio, al fine della salvaguardia di un principio di uguaglianza, che impone la definizione di discipline differenziate per le diverse situazioni secondo un parametro di ragionevolezza, il che si traduce nella individuazione di criteri di assegnazione di risorse fra gruppi di diversa consistenza secondo soluzioni di proporzionalità corretta, al fine di garantire adeguate risorse anche ai gruppi di minore consistenza;*

- nella esigenza, che peraltro già ha informato la azione amministrativa dell'Ufficio di presidenza nella corrente legislatura, di individuazione di ogni possibile soluzione di salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, una volta costituiti.

Ne consegue un articolato strutturato in diversi articoli fra loro consequenziali ed interconnessi.

In primis trattasi di ridefinire il criterio della quantificazione della spesa per il personale dei gruppi consiliari, assegnando, a garanzia della adeguatezza di risorse, una parte fissa di dotazione, peraltro differenziata in ragione della consistenza del gruppo, ed una parte variabile, e residua, in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo.

La previsione interviene anche a disciplinare la dinamica della variazione in aumento del numero dei Gruppi consiliari, con conseguente possibile configurarsi di situazioni di eccedenza, vuoi rispetto alle dotazioni originariamente assegnate al gruppo, vuoi rispetto alla spesa complessiva ammessa a titolo di dotazione di personale complessivamente spettante ai gruppi consiliari, prevedendo la dotazione dei nuovi gruppi in rapporto alla loro consistenza e contestualmente soluzioni di salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, anche attivando l'utilizzo delle risorse a diverso titolo disponibili in capo al gruppo e a seguire, in capo ai gruppi della coalizione, fino a contemplare l'intervento dell'Ufficio di presidenza, nel già richiamato ruolo di indirizzo e garanzia, per la individuazione del personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito del personale già in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari.

Completa l'articolato la previsione di decorrenza degli effetti, definita a valere dalla XI legislatura regionale.

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1. ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 70 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

2. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 a cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di personale di categoria D1;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre."

2. Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell'allegato B.

3. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: *"e della tabella 2 dell'allegato B"*.

4. Nel comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: *"e della tabella 3 dell'allegato B"*.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole *"nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell'organico previsto"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al 70 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale."

3. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all'articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del

personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 52 e non spese."

4. Il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell'articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall'Ufficio di Presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall'Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell'articolo 51, comma 3."

5. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono inseriti i seguenti commi:

"7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, determini il superamento del limite di cui all'articolo 47, comma 2, l'Ufficio di presidenza, in relazione all'entità dell'eccedenza, provvede all'individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari.

7 quater. Nel caso si determini un'eccedenza del limite di cui all'articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter."

Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunto il seguente:

"4 bis. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da uno e da due consiglieri, per la durata dell'incarico, il trattamento economico del responsabile è pari al 70 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53."

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.	4
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 5 - Decorrenza di effetti.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012)
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".
3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
 - a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;
 - b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.
4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.
5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell'allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012) AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 51 - *Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.*

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell'opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.

5. L'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della

sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, (1) termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all'articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell'ordine:

a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;

b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell'articolo 52.

7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 52. (2)

8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l'incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. (3)

8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell'articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto. (4)

9. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

11. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

12. Il Consiglio regionale garantisce l'aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.

- (1) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che ha aggiunto le parole “, fatto salvo quanto previsto al comma 8,”.
- (2) Comma aggiunto da comma 3 art. 35 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
- (3) Comma così sostituito da comma 2 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
- (4) Comma aggiunto da comma 3 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 .

Nota all'articolo 3

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012) **AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Art. 53 - *Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.*

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive

disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".